

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1204)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta dell'8 settembre 1960 (V. Stampato n. 1894)*

**presentato dal Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

**di concerto col Ministro ad interim del Tesoro**

(TAMBRONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 16 SETTEMBRE 1960

### Organici dei sottufficiali dell'Esercito

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Art. 1.

Gli organici dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri, quali risultano dall'articolo 1 della legge 24 luglio 1951, n. 971, sono sostituiti dai seguenti:

marescialli maggiori ed aiutanti di battaglia . . .	N.	2.500
marescialli capi . . . . .	»	3.300
marescialli ordinari . . . . .	»	3.900
sergenti maggiori . . . . .	»	7.200

L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di ufficio è stabilito in 1.500 unità.

La forza organica dei sergenti in ferma volontaria e in rafferma è determinata annualmente con la legge di bilancio.

##### Art. 2.

A modifica delle vigenti disposizioni e fino a quando non saranno emanate nuove norme di reclutamento, i sergenti maggiori in servizio permanente dell'Esercito sono tratti dai sergenti in rafferma con almeno 42 mesi di anzianità di grado che siano stati giudicati idonei all'avanzamento.

## Art. 3.

Il ruolo dei sottufficiali maniscalchi, di cui al regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e il ruolo dei sottufficiali musicanti di cui alla legge 14 ottobre 1940, n. 1549, sono soppressi. I sottufficiali appartenenti ai suddetti ruoli sono trasferiti nel ruolo unico delle Armi e servizi dell'Esercito e ad essi si applicano, per l'avanzamento, le disposizioni vigenti per i sottufficiali dell'Esercito.

## NORME TRANSITORIE

## Art. 4.

L'organico dei sergenti maggiori di cui all'articolo 1 sarà raggiunto gradualmente come segue:

5.000 unità dalla data di entrata in vigore della presente legge;

5.800 unità dal 1° luglio 1961;

6.600 unità dal 1° luglio 1962;

7.200 unità dal 1° luglio 1963.

## Art. 5.

I sergenti maggiori che, alla data in entrata in vigore della presente legge, si trovino nella posizione di ammessi alla seconda rafferma di due anni di cui all'articolo 3 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, sono, a domanda, e se giudicati idonei, nominati in servizio permanente, con decorrenza dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

I sergenti maggiori giudicati non idonei sono trasferiti nella categoria di complemento e collocati in congedo illimitato.

## Art. 6.

I sergenti provenienti dal soppresso ruolo dei sottufficiali musicanti, già in carriera

continuativa ai sensi della legge 14 ottobre 1940, n. 1549, sono promossi al grado di sergente maggiore e nominati in servizio permanente effettivo con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1954, n. 599. È esclusa la corresponsione di assegni arretrati.

## Art. 7.

I soprannumeri risultanti nei gradi di maresciallo maggiore e di maresciallo capo dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, rispetto agli organici di cui all'articolo 1, saranno riassorbiti utilizzando, in ciascuno dei due gradi predetti, la metà delle vacanze che si verificheranno annualmente a partire dal 1° gennaio 1965.

## Art. 8.

Fino al completo riassorbimento dei soprannumeri di cui all'articolo precedente, i sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, non potranno essere promossi se non abbiano compiuto, nel grado rivestito, la seguente permanenza minima:

sergente maggiore . . . .	8 anni
maresciallo ordinario . . .	4 anni
maresciallo capo . . . . .	4 anni

In deroga al comma precedente, nei primi quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i marescialli ordinari potranno essere promossi al compimento della permanenza minima complessiva di 17 anni nei gradi di sergente maggiore e di maresciallo ordinario.

## Art. 9.

Il Ministro della difesa è autorizzato, entro i limiti numerici della forza organica dei sergenti in ferma volontaria e in rafferma, a concedere, fino al massimo di cinque, ulte-

## LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

riori rafferme annuali oltre quelle previste dall'articolo 138 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e successive modificazioni.

Art. 10.

Per i sergenti e i sergenti maggiori rimasti in servizio oltre i previsti vincoli di ferma e di rafferma in attesa, rispettivamente, della promozione e della nomina in servizio

permanente, il predetto servizio si considera come prestato in prosecuzione di ferma e di rafferma. Per i sergenti maggiori il servizio stesso è considerato valido ai fini del compimento del periodo di permanenza nel grado richiesto per l'avanzamento a maresciallo ordinario.

Art. 11.

Nell'esercizio finanziario 1960-61 la forza organica dei sergenti in ferma volontaria e in rafferma è fissata in 4.000 unità.